# Fondo per il trasferimento tecnologico

Il **Fondo per il trasferimento tecnologico** può quindi ora promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, "anche con riferimento alle *start up*" innovative.

Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di **almeno 250 milioni di euro sia destinata** ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'agri-*tech* e del *deep tech*".

La nuova disposizione consente l'assegnazione di ulteriori somme al Fondo per il trasferimento tecnologico, nel **limite massimo** di **400 milioni** di euro, a valere sul fondo per l'attrazione degli investimenti e per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale.

Articolo 39-*bis*
*(Misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)*

L’**articolo 39-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento,**

SCHEDA

Articolo 39-bis

l. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla

sessione da indire per l'anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo

2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2022 sono fornite

le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento

delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di

esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del

contagio da COVID-19, nonché' alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato

per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le

modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo,

nonché' la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle

prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (OSA). Non si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la

formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo

da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero

della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21.maggio 2003,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro l.820.000

per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito ai sensi

dell'articolo I, comma 457,-della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. ll Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio."

Le Commissioni